



Decreto federale **concernente la continuazione del finanziamento** **dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito** **della cooperazione allo sviluppo nel periodo 2017–2020**

del 26 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976²
sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2016³,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è stanziato un credito quadro di 1,14 miliardi di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020.

² Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, il saldo residuo del credito quadro corrente per la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è annullato.

³ A metà e alla fine del periodo di validità del credito quadro il Consiglio federale elabora all'attenzione del Parlamento un rapporto concernente il raggiungimento degli obiettivi e l'efficacia delle misure adottate. Riferisce, mediante rapporti tematici di valutazione e d'efficacia, sui risultati dei programmi relativi ai diversi Paesi e sulle misure sostenute grazie all'aiuto multilaterale. Il rapporto è elaborato con la collaborazione di valutatori esterni, mediante metodi di valutazione riconosciuti, e menziona gli obiettivi non raggiunti e le misure volte a migliorare la situazione.

1 RS 101
2 RS 974.0
3 FF 2016 2005

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol